

Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie

Conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961

Approvata dall'Assemblea federale l'8 giugno 1971¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 agosto 1971

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1971

(Stato 31 maggio 2023)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

animati dal desiderio di stabilire regole comuni di soluzione dei conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie,

hanno risolto di concludere a tale scopo una Convenzione e concordato le disposizioni seguenti:

Art. 1

Una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma, se questa soddisfa al diritto interno:

- a) del luogo, ove il testatore ha disposto, o
- b) di uno Stato, di cui il testatore possedeva la cittadinanza quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
- c) di un luogo, ove il testatore aveva il domicilio quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
- d) del luogo, ove il testatore aveva la dimora abituale quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
- e) per gli immobili, del luogo, ove essi sono siti.

Ai fini della presente Convenzione, se la legge nazionale consiste in un sistema non unificato, la legge applicabile è determinata dalle regole vigenti in tale sistema e, in loro mancanza, dal vincolo più effettivo avuto dal testatore con una delle leggi componenti il sistema.

La questione se il testatore aveva domicilio in un luogo determinato è disciplinata dalla legge di questo stesso luogo.

Art. 2

L'articolo 1 è applicabile alle disposizioni testamentarie revocanti una disposizione testamentaria anteriore.

La revoca è parimente valida quanto alla forma, se essa soddisfa a una delle leggi, in virtù della quale, conformemente all'articolo 1, la disposizione testamentaria revocata era valida.

Art. 3

La presente Convenzione non viola le norme attuali o future degli Stati contraenti che riconoscono disposizioni testamentarie fatte nella forma di una legge non prevista negli articoli precedenti.

Art. 4

La presente Convenzione è parimente applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie fatte in uno stesso atto da due o più persone.

Art. 5

Ai fini della presente Convenzione, le prescrizioni limitanti, quanto all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore, le forme di disposizioni testamentarie ammesse sono considerate come appartenenti al disciplinamento della forma. Lo stesso vale per le qualità che i testimoni richiesti per la validità di una disposizione testamentaria devono possedere.

Art. 6

L'applicazione delle norme di collisione stabilite nella presente Convenzione è indipendente da qualsiasi condizione di reciprocità. La Convenzione è attuabile anche se la cittadinanza degli interessati o la legge applicabile in virtù degli articoli precedenti non è quella di uno Stato contraente.

Art. 7

L'applicazione di una delle leggi dichiarate determinanti dalla presente Convenzione può essere esclusa soltanto se essa è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

Art. 8

La presente Convenzione è applicabile a tutti i casi, in cui il testatore è morto dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 9

Ciascun Stato contraente può riservarsi, derogando all'articolo 1 capoverso 3, di determinare, secondo la legge del foro, il luogo ove il testatore aveva il domicilio.

Art. 10

Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere le disposizioni testamentarie fatte, salvo in circostanze straordinarie, nella forma orale da un suo cittadino non avente alcuna altra cittadinanza.

Art. 11

Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere, in virtù di relative prescrizioni della sua legge, talune forme di disposizioni testamentarie fatte all'estero, se le condizioni seguenti sono riunite:

- a) la disposizione testamentaria è valida quanto alla forma soltanto secondo una legge applicabile unicamente a motivo del luogo ove il testatore ha disposto;
- b) il testatore era cittadino dello Stato, che ha espresso la riserva;
- c) il testatore aveva il domicilio o la dimora abituale nel detto Stato e
- d) il testatore è morto in uno Stato diverso da quello dove aveva disposto.

Questa riserva ha effetto soltanto per i beni situati nello Stato, che l'ha espressa.

Art. 12

Ciascun Stato contraente può riservarsi di escludere l'applicazione della presente Convenzione alle clausole testamentarie, che, secondo il suo diritto, non hanno natura successoria.

Art. 13

Ciascun Stato contraente può riservarsi, derogando all'articolo 8, di applicare la presente Convenzione soltanto alle disposizioni posteriori all'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 14

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 15

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del terzo strumento di ratificazione, previsto nell'articolo 14 capoverso 2.

Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione.

Art. 16

Ogni Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo che essa è entrata in vigore in virtù dell'articolo 15 capoverso 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Per lo Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di adesione.

Art. 17

Ogni Stato, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali, o a uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.

Successivamente, qualsiasi estensione di questa natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Per i territori cui l'estensione si riferisce, la Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dalla notificazione menzionata nel capoverso precedente.

Art. 18

Ogni Stato potrà, il più tardi al momento della ratificazione o dell'adesione, esprimere una o più delle riserve previste negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione. Non è ammessa alcun'altra riserva.

Ciascun Stato contraente potrà parimente, notificando una estensione della Convenzione giusta l'articolo 17, esprimere una o più di queste riserve, con effetto limitato ai territori o a taluni dei territori, cui l'estensione si riferisce.

Ciascun Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva da esso espressa. Questo ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno a contare dalla notificazione menzionata nel capoverso precedente.

Art. 19

La presente Convenzione durerà cinque anni a contare dal giorno della sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 15 capoverso 1, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno aderito posteriormente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta sarà notificata, almeno sei mesi prima del decorso del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà essere ristretta a taluni dei territori, ai quali la Convenzione è applicabile.

La disdetta produrrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 20

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati designati nell'articolo 14 e a quelli che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 16:

- a) le firme e le ratificazioni conformemente all'articolo 14;
- b) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 capoverso 1;
- c) le adesioni, conformemente all'articolo 16 e la data alla quale avranno effetto;
- d) le estensioni, conformemente all'articolo 17 e la data alla quale avranno effetto;
- e) le riserve e i ritiri di riserve, conformemente all'articolo 18;
- f) le disdette, conformemente all'articolo 19 capoverso 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 5 ottobre 1961, nelle lingue francese e inglese, il testo francese facendo fede in caso di divergenza fra i testi, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e del quale sarà consegnata per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 31 maggio 2023²

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania*	25 ottobre	2013 A	24 dicembre	2013
Antigua e Barbuda	17 maggio	1985 S	1° novembre	1981
Armenia*	1° marzo	2007 A	30 aprile	2007
Australia*	22 settembre	1986 A	21 novembre	1986
Stati australiani e territori continentali australiani	22 settembre	1986 A	21 novembre	1986
Territorio australiano dell'Antartico	22 settembre	1986 A	21 novembre	1986
Territorio delle Isole del mare di Corallo	22 settembre	1986 A	21 novembre	1986
Territorio dell'Isola di Heard e delle Isole McDonald	22 settembre	1986 A	21 novembre	1986
Austria*	28 ottobre	1963	5 gennaio	1964
Belgio*	20 ottobre	1971	19 dicembre	1971
Bosnia e Erzegovina	1° ottobre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana*	18 novembre	1968 A	17 gennaio	1969
Brunei	10 maggio	1988 A	9 luglio	1988
Cina				
Hong Kong ^a	16 giugno	1997	1° luglio	1997
Croazia	23 aprile	1993 S	8 ottobre	1991
Danimarca	21 luglio	1976	19 settembre	1976
Estonia*	13 maggio	1998 A	12 luglio	1998
Eswatini*	23 novembre	1970 A	22 gennaio	1971
Figi*	19 luglio	1971 S	10 ottobre	1970
Finlandia	24 giugno	1976	23 agosto	1976
Francia*	20 settembre	1967	19 novembre	1967
Dipartimenti europei e d'oltremare e territori d'oltremare	20 settembre	1967 A	19 novembre	1967
Germania	2 novembre	1965	1° gennaio	1966
Giappone	3 giugno	1964	2 agosto	1964
Grecia	3 giugno	1983	2 agosto	1983
Grenada	3 giugno	1985 S	7 febbraio	1974
Irlanda	3 agosto	1967 A	2 ottobre	1967
Israele	11 novembre	1977 A	10 gennaio	1978
Lesotho	1° giugno	1977 S	4 ottobre	1966

² RU 1971 1366; 1976 1944; 1978 803; 1979 1014; 1982 1359; 1983 1434; 1985 1374; 1987 497; 1988 2025; 1994 1795; 2005 4939; 2009 3149; 2014 545; 2017 5239; 2023 269.

Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Lussemburgo*	7 dicembre	1978	5 febbraio	1979
Macedonia del Nord	23 settembre	1993 S	8 settembre	1991
Maurizio	24 agosto	1970 S	12 marzo	1968
Moldova*	11 agosto	2011 A	10 ottobre	2011
Montenegro	1° marzo	2007 S	3 giugno	2006
Norvegia	2 novembre	1972	1° gennaio	1973
Paesi Bassi*	2 giugno	1982	1° agosto	1982
Aruba	1° gennaio	1986	2 marzo	1986
Polonia*	3 settembre	1969 A	2 novembre	1969
Regno Unito*	6 novembre	1963	5 gennaio	1964
Anguilla*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Bermuda*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Cayman, Isole*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Falkland, Isole*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Gibilterra*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Man, Isola di*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Montserrat*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Sant'Elena*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Turks e Caicos, Isole*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Vergini Britanniche, Isole*	16 dicembre	1964	14 febbraio	1965
Serbia	26 aprile	2001 S	5 gennaio	1964
Slovenia	8 giugno	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	11 aprile	1988	10 giugno	1988
Sudafrica*	5 ottobre	1970 A	4 dicembre	1970
Svezia	9 luglio	1976	7 settembre	1976
Ucraina*	15 marzo	2011 A	14 maggio	2011
Svizzera*	18 agosto	1971	10 ottobre	1971
Tonga*	10 agosto	1978 S	4 giugno	1970
Turchia*	23 agosto	1983 A	22 ottobre	1983

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi: www.overheid.nl > English > Treaty Database > 009050 oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 23 ago. 1968 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 16 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera³

Al momento della ratificazione, la Svizzera ha fatto uso della riserva prevista nell'articolo 10. Pertanto, essa non riconoscerà le disposizioni testamentarie fatte, salvo in circostanze straordinarie, nella forma orale da un suo cittadino non avente alcuna altra cittadinanza.

³ DF dell'8 giu. 1971 (RU 1971 1365).